

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ED EX ART 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9

Oggi 21 aprile 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Skechers USA Italia S.r.l. (di seguito, "*Skechers*" o la "*Società*"), rappresentata da Weinberg David in qualità di Amministratore Unico e presente Stella Giampaolo in qualità di procuratore

FILCAMS-CGIL, nella persona di Federico Antonelli

FISASCAT-CISL, nella persona di Marco Demurtas

UILTUCS, nella persona di Gennaro Strazzullo

(di seguito, congiuntamente le "*OO.SS.*" e di seguito la Società e le OO.SS., le "*Parti*")

Premesso che:

- (i) Skechers è società esercente attività di commercio di articoli sportivi ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* presenti sull'intero territorio nazionale. Anche le attività dell'ufficio di Vimercate (MB) e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita, sono state ridotte (e laddove possibile svolte comunque in modalità agile) o sospese;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 6 aprile 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("*CIGD*") per n. 162 dipendenti della stessa in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19;
- (iv) per effetto di quanto disposto dall'art. 41 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 che ha esteso l'ambito di applicazione della CIGD anche ai lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020, è intenzione della Società richiedere il trattamento di integrazione salariale per ulteriori n. 2 lavoratori precedentemente non inclusi nella comunicazione del 6 aprile u.s. per un numero complessivo di lavoratori pari a n. 164 (come meglio dettagliati nell'Allegato A al presente verbale, con indicazione anche delle ore di fabbisogno);
- (v) in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "*Accordo*").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi delle discipline richiamate in oggetto, con le seguenti modalità:
 - (a) il ricorso alla CIGD riguarderà n. 164 lavoratori di cui all'Allegato A al presente Accordo ("*Lavoratori*"), che verranno sospesi in CIGD sino ad un massimo di zero ore;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal 26 marzo, fatto salvo quanto segue:
 - o per le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto il ricorso alla CIGD sarà richiesto per un massimo di 13 settimane in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - o nei casi in cui Accordi Quadro stipulati a livello di singole regioni abbiano previsto periodi diversi rispetto alle 9 settimane, il presente accordo è comunque riferito alla massima copertura ivi prevista, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (di seguito tutti i periodi del punto b) sono indicati come "*Periodo di CIGD*").

- (c) su richiesta del lavoratore, la collocazione in CIGD avverrà previo smaltimento delle ferie degli anni precedenti ad oggi non goduti.
2. Le ore di fabbisogno massimo di CIGD sono indicate nell'ambito dell'Allegato A al presente Accordo, tenuto anche conto delle variabili regionali correlate al Periodo di CIGD.
3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- (i) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti, e non può accedere altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid - 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.
4. Le Parti, preso atto che, in conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020, il pagamento del trattamento di integrazione salariale è soggetto a pagamento diretto da parte dell'INPS, convengono quali disposizioni di miglior favore quanto segue:
- (i) con riferimento ai periodi di CIGD relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 la Società provvederà a corrispondere a ciascun lavoratore interessato dalla CIGD una somma lorda a titolo straordinario e non ripetibile (di seguito "**Una Tantum**") pari alla differenza tra il trattamento di integrazione salariale in deroga e l'80% della retribuzione ordinaria lorda che il lavoratore avrebbe maturato durante detti mesi;
 - (ii) a fini del calcolo sopra indicato si terrà conto, quale riferimento, della retribuzione ordinaria mensile come indicata avendo riguardo alla parte "alta" (c.d., "testata del cedolino") del cedolino mensile;
 - (iii) la predetta "Una Tantum" sarà liquidata dalla Società alle normali scadenze dei periodi di paga di competenza aprile e maggio 2020;
 - (iv) l'Una Tantum sarà soggetta al trattamento fiscale e contributivo di legge previsto per l'ordinaria retribuzione e, in ragione della sua natura straordinaria ed occasionale, sarà esclusa dal calcolo del trattamento di fine rapporto e dall'indennità sostitutiva del preavviso, né potrà essere considerata al fine della maturazione di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
 - (v) l'Una Tantum sarà erogata in automatico per il periodo di riferimento, senza necessità di alcuna richiesta da parte del Dipendente.
5. In aggiunta a quanto sopra, sempre quale trattamento di miglior favore, la Società (salvo diversa e contraria indicazione dei Lavoratori) riconoscerà in via anticipata i ratei di quattordicesima mensilità, dagli stessi maturati alla data del 30/04/2020, nella misura seguente:
- (i) n. 5 ratei (o numero inferiore se maturati meno di 5 ratei) di quattordicesima mensilità con il cedolino di aprile 2020;
 - (ii) i restanti ratei di quattordicesima mensilità maturati (fino ad un massimo di ulteriori n. 5 ratei), con il cedolino di maggio 2020;
- (di seguito, l'"**Anticipo**").
- L'Anticipo potrà essere erogato ad ogni lavoratore nel limite dei ratei di mensilità aggiuntive effettivamente maturati e sarà soggetto al trattamento fiscale e contributivo di legge.
6. Durante il Periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli *store* e delle sedi tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 attuato, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.
7. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che - laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo

parzialmente, accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione della conseguenze del provvedimento di diniego.

8. Le Parti si danno atto che per tramite delle OO.SS, a livello nazionale, convenute al tavolo si procederà al coordinamento per la sottoscrizione di eventuali accordi – laddove necessari sulla base di specifici standard inoltrati dalle Regioni – che siano richiesti sulla base degli Accordi Quadro o alle adesioni da parte delle OO.SS. a livello territoriale, espressamente indicate quali soggetti coinvolti nella procedura di consultazione dai predetti Accordi Quadro. In dette sedi si potranno anche concordare, se necessarie, modifiche al presente Accordo al fine di adeguare lo stesso ai requisiti previsti negli Accordi Quadro o valutare le modalità di concreto utilizzo dell'ammortizzatore sociale.


Letto, confermato e sottoscritto

per Skechers USA Italia S.r.l.

per la Filcams-Cgil

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs

The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a black ink signature. The middle line has a blue ink signature. The bottom line has a black ink signature. There is a small black mark between the top and middle lines.